

Abstract. *Va rigettata l'eccezione di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi contenute nel contratto di mutuo per contrarietà alla disciplina imperativa di cui all'art. 644 c.p. poiché deve comunque rilevarsi che in ogni caso (anche estendendo agli interessi moratori l'applicabilità della disciplina di cui alla l. 108/96) l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata separatamente e non procedendo alla sommatoria dei due tassi. Il tasso moratorio e quello corrispettivo, infatti, non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere per il periodo previsto nel piano di ammortamento; gli interessi di mora si applicano invece sul debito scaduto e per il periodo di ritardo. Ne consegue che il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non potrebbe mai essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e di quello di mora.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Perugia - Sezione Seconda civile

In composizione monocratica, in persona del giudice G.M. all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. (...)/2015 R.G.

promossa da:

A.R., M.L.C. e M.F., c.f. (...), tutti rappresentati e difesi dall'avv. N.M. e dall'avv. F.M., giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Via (...), Perugia, presso l'avv. C.G.

Opponentì - Attori

contro

Banca (...), in persona del legale rappresentante P.G., c.f. (...), in persona del legale rappresentante P.G., c.f. (...), rappresentata e difesa dall'avv. L.B., giusta mandato su foglio allegato alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via (...) presso il difensore avv. L.B.

Opposta- Convenuto

e nei confronti di

Curatela di F.W. s.r.l.,

Convenuta in riassunzione
Contumace

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

L'opposizione - tempestivamente proposta (con citazione notificata il 26/03/2015) avverso il decreto ingiuntivo n. (...)/2015 emesso dal Tribunale di Perugia il 16.1.2015 (notificato il 20.2.2015) - va rigettata.

Con il decreto ingiuntivo opposto, su ricorso della Banca (...), veniva ingiunto alla F.W. s.r.l., - quale debitrice principale - nonché a A.R., a M.F., e M.L.C. - quali fideiussori - il pagamento della somma di € 94.870,85, oltre interessi e spese di lite, a titolo di restituzione del mutuo fondiario stipulato con atto pubblico del 27.10.2011.

Avverso detto decreto ingiuntivo, la F.W. s.r.l., A.R., M.F. e M.L.C., proponevano opposizione per i seguenti motivi: 1) nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, in quanto le somme erogate non erano mai entrate nelle disponibilità dei mutuatari, ma erano state trattenute dalla banca mutuante per l'estinzione di debiti pregressi; 2) nullità del contratto di mutuo perché stipulato in frode alla legge, in quanto, per accordo delle parti, la somma data a mutuo non era realmente destinata allo scopo di ristrutturare l'immobile sul quale era stata concessa garanzia ipotecaria, bensì a quello di estinguere le posizioni debitorie pregresse; 3) nullità del contratto di mutuo per mancanza dei debiti pregressi derivanti dalle clausole del contratto di conto corrente che prevedevano l'applicazione di interessi usurari e anatocistici; 4) nullità delle clausole del contratto di mutuo con cui sono stati pattuiti interessi in misura superiore al tasso soglia usurario; 5) nullità del contratto di fideiussione stipulato da M.L.C. per mancanza di volontà, non avendo la fideiussora preso visione del contratto, che sottoscriveva soltanto nell'ultima pagina senza "effettivamente rendersi conto di che cose stesse sottoscrivendo ed inconsciamente accettando".

La Banca (...) si costituiva in giudizio contestando che il contratto di mutuo fatto valere in sede monitoria fosse un mutuo di scopo e negando che esso fosse stato stipulato al solo scopo di estinguere le passività presenti sul conto corrente della F.W. s.r.l.; contestava inoltre di avere mai pattuito o applicato interessi usurari ed evidenziava la genericità delle allegazioni degli oppositori in ordine alla nullità delle clausole del contratto di conto corrente.

Il processo veniva interrotto per il fallimento della F.W. s.r.l. e quindi riassunto da A.R., M.F. e M.L.C. nei confronti della curatela, che rimaneva contumace.

Preliminarmente, va osservato che a seguito dell'interruzione del processo conseguente al fallimento della F.W. s.r.l., l'oggetto del presente giudizio è limitato alla domanda proposta nei confronti del fideiussore A.R., M.F. e M.L.C. (convenuti sostanziali rispetto alla domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio), essendo divenuta improcedibile la domanda proposta nei confronti della debitrice principale F.W.

Come è noto, infatti, con l'intervento della sentenza dichiarativa del fallimento tutte le domande di condanna avanzate nei confronti del soggetto fallito devono essere fatte valere mediante la speciale procedura di cui agli artt. 92 e ss. L.F.

Compiuta tale precisazione può passarsi all'esame dei motivi di opposizione, fatti valere tutti anche dai fideiussori (che non si sono limitati a contestare la validità del contratto di fideiussione, ma hanno sollevato anche eccezioni di attinenza alla validità del rapporto garantito).

Quanto alle eccezioni di nullità del contratto di mutuo, deve subito chiarirsi che il contratto per cui è causa non è un mutuo di scopo, atteso che manca in esso ogni riferimento a un vincolo di destinazione delle somme mutate, secondo quanto emerge con evidenza dalla lettura dell'atto pubblico del 27.10.2011 (doc. 6/1 del fascicolo della banca opposta).

Risultano dunque del tutto inconferenti le eccezioni di nullità del contratto fondate sull'illiceità della causa (art. 1344 c.c.).

Ugualmente infondato appare l'assunto degli oppositori in ordine alla presunta assenza della causa di finanziamento, propria del contratto di mutuo, per il mancato acquisto della disponibilità del denaro mutuato, in quanto in realtà utilizzato per estinguere preesistenti debiti.

Ed infatti - anche assumendo per certo che la somma mutuata sia stata impiegata esclusivamente per l'estinzione delle preesistenti passività del conto corrente intestato alla società mutuataria e che la volontà delle parti sia stata quella di modificare i tempi e le condizioni di restituzione del debito pregresso, nonché le sue garanzie - va considerato che il contratto stipulato tra le parti avrebbe comunque la causa di finanziamento (oltre a quella di novazione) rientrando in tale concetto (finanziamento) non solo l'ipotesi di versamento di una somma, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile (non potendo ragionevolmente distinguersi il fare credito dal continuare a fare credito).

E tale causa di finanziamento appare certamente meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico *ex* art. 1322 c.c., sicché un siffatto negozio sarebbe comunque legittima espressione dell'autonomia contrattuale, al pari di tutti gli innumerevoli contratti atipici di finanziamento che la prassi bancaria conosce.

Va invece dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per (parziale) mancanza dei debiti pregressi alla cui estinzione esso era finalizzato.

Tale eccezione appare infatti genericamente formulata, in quanto gli oppositori si limitano ad affermare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente (fonte del debito pregresso) che prevedevano l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, senza tuttavia indicare né la misura degli interessi pattuiti e il tasso soglia vigente al momento della stipula e che si assume superato, né le ragioni della nullità della clausola di capitalizzazione periodica degli interessi (violazione dell'art. 1283 c.c.; violazione del criterio di reciprocità di cui al secondo comma dell'art. 120 t.u.b., come modificato dall'art. 25, comma 2, del d.lg. 4 agosto 1999, n. 342).

In effetti gli oppositori non hanno neppure allegato la data di stipula del contratto di conto corrente di corrispondenza, indispensabile al fine di verificare l'applicabilità dell'invocata legge 108/96 e delle norme appena richiamate in materia di anatocismo.

Ancora va rigettata l'eccezione di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi contenute nel contratto di mutuo per contrarietà alla disciplina imperativa di cui all'art. 644 c.p.

In disparte la questione - invero ancora controversa in giurisprudenza - della applicabilità della predetta disciplina agli interessi moratori e dunque della loro valutabilità ai fini dell'usura, deve subito rilevarsi che in ogni caso (ossia anche a voler risolvere in senso positivo il precedente quesito estendendo anche agli interessi moratori l'applicabilità della disciplina di cui alla l. 108/96) l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata separatamente e non procedendo alla sommatoria dei due tassi (come invece pretende di fare parte attrice).

Come è stato più volte rilevato (trib. Torino 17.9.2014, 20.6.2015 e 27.4.2016), il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere per il periodo previsto nel piano di ammortamento; gli interessi di mora si applicano invece sul debito scaduto e per il periodo di ritardo.

Ne consegue che il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non potrebbe mai essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e di quello di mora.

Ciò non accade neppure nell'ipotesi in cui gli interessi moratori vengono ad essere applicati sulle rate scadute, in quanto in tal caso non si ha cumulo tra tassi, ma piuttosto la produzione di interessi moratori su interessi corrispettivi scaduti, di tal chè la questione è quella (diversa da quella che ci occupa) della legittimità dell'anatocismo sugli interessi corrispettivi (questione che trova risposta nella regolamentazione di cui all'art. 3 della delibera del CICR 9.2.2000).

In questo senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Catania 14/5/2015; Trib. Padova ord. 17/2/2015; 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17.2.2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014; Trib. Verona 23/4/2015, n. 1070, Trib. Padova 10/3/2015 e 17/2/2015).

Nel caso di specie, quindi, la prospettazione di parte opponente, operata raffrontando al tasso soglia la somma algebrica tra l'aliquota percentuale del tasso corrispettivo e quella del tasso di interesse moratorio, appare palesemente infondata.

La verifica di usurarietà del contratto avrebbe piuttosto richiesto il calcolo del tasso effettivo globale (eventualmente computando anche il tasso di mora) mediante utilizzo della formula del tasso di rendimento finanziario (cfr. per la formula del TEG Istruzioni della Banca d'Italia agosto 2009, § C3, lett b), necessaria per attualizzare, alla data di stipula del contratto, due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi, ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese).

Da ultimo va respinta anche l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione stipulato da M.L.C. per mancanza di volontà.

Invero la volontà della predetta opponente appare chiaramente e validamente manifestata attraverso la sottoscrizione apposta in calce all'ultimo foglio del contratto, non essendo necessaria la sottoscrizione di tutte le pagine del modulo e potendo attribuirsi esclusivamente a sua negligenza l'eventuale mancata lettura del contenuto del documento che stava sottoscrivendo.

Quanto alle allegazioni di una sua incapacità di rendersi effettivamente conto di che cosa stesse sottoscrivendo appare sufficiente osservare che tale incapacità è stata dedotta solamente in ragione della età avanzata della C., circostanza che di per sé appare del tutto inidonea a fondare uno stato di incapacità naturale e dunque un vizio del consenso.

Infine deve prendersi in esame l'eccezione di nullità della fideiussione, formulata all'odierna udienza con riguardo alla stipulazione mediante modulo uniforme predisposto dall'ABI in violazione della disciplina antitrust.

L'eccezione è priva di pregio.

Affermano gli oppositori che i contratti di fideiussione da essi stipulati, sarebbero nulli, in quanto conclusi mediante utilizzo del modulo predisposto dall'ABI e contenente clausole contrattuali la cui predisposizione in maniera uniforme costituisce illecito anticoncorrenziale, secondo quanto affermato dalla Banca d'Italia con la pronuncia n. B423 del 2 maggio 2005.

Il provvedimento della Banca d'Italia cui fa riferimento parte opponente (tramite il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017) ha ad oggetto il modulo, predisposto dall'ABI, per la stipula del contratto di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", ossia della

cosiddetta fideiussione omnibus, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca.

In particolare il provvedimento in questione ha rilevato la contrarietà all'art. 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/90 delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del predetto schema contrattuale uniforme, aventi ad oggetto, rispettivamente: la clausola di reviviscenza (art. 2) con cui si dichiara il fideiussore tenuto *“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”*; la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6) secondo cui *“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”*; la clausola c.d. di sopravvivenza (art. 8) che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che *“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”*.

Nel caso di specie, tuttavia, le fideiussioni presentate da A.R. e M.F. sono fideiussioni specifiche, stipulate unitamente all'atto di mutuo ipotecario del 27.10.2011 e relative alle obbligazioni nascenti da esso e non a tutte le obbligazioni presenti e future contratte dalla F.W. nei confronti della banca opposta. Risulta peraltro evidente che i contratti di fideiussione stipulati dai predetti A.R. e M.F. non sono stati conclusi mediante modulo, bensì per atto pubblico, sicché risultano inconferenti i rilievi di nullità sollevati all'odierna udienza.

I medesimi rilievi di nullità appaiono inconferenti anche con riguardo alla fideiussione rilasciata da M.L.C. in data 27.10.2011, trattandosi anche in questo caso di fideiussione specifica relativa all'adempimento delle obbligazioni del mutuo ipotecario (e non di fideiussione *omnibus*), la quale inoltre non è stata conclusa mediante il modulo oggetto della pronuncia della Banca d'Italia, come si evince chiaramente dalla lettura delle sue clausole (che non coincidono con quelle la cui predisposizione uniforme costituisce illecito anticoncorrenziale).

Conclusivamente l'opposizione va respinta e il decreto opposto confermato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato con d.m. 37/2018 (parametri minimi; fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile la domanda di condanna nei confronti della curatela di F.W. s.r.l., dichiarando irripetibili le spese di liti, stante la contumacia della curatela suddetta;
- 2) Rigetta l'opposizione proposta da A.R., M.F. e M.L.C. e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. (...)/2015 emesso nei loro confronti da questo tribunale il 16.1.2015, notificato il 20.2.2015;
- 3) condanna A.R., M.F. e M.L.C., in solida fra loro, al pagamento, in favore della banca convenuta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.715,00 oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a. come per legge.

Sentenza resa *ex art. 281 sexies* c.p.c. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Perugia, 2 maggio 2018.

Il Giudice